



CITTÀ DI CORBETTA

Prov. di Milano

Ufficio del Difensore Civico

10 marzo 2008

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITÀ DEL DIFENSORE CIVICO NELL'ANNO 2007 (ex art. 78 dello Statuto Comunale)

1. Introduzione.

Signor Presidente del Consiglio, Signor Sindaco, Signori Consiglieri,

mentre mi accingo a presentare al Consiglio Comunale la relazione annuale sull'attività svolta, colgo l'occasione per rinnovare il mio sentito ringraziamento ai Funzionari e Dipendenti del Comune per la collaborazione dimostratami e per i cordiali rapporti instaurati in un clima ampiamente costruttivo.

Appena intervenuta la mia nomina, ho contribuito, nella speranza di rendere un maggior servizio ai cittadini che si rivolgono all'Ufficio, ad arricchire la già esistente pagina del sito web del Comune dedicata alla figura del Difensore Civico, inserendo sia l'indirizzo di posta elettronica sia la modulistica predefinita per la richiesta di intervento nonché quella di accesso ai documenti amministrativi.

Passo adesso ad evidenziare nel dettaglio le pratiche affrontate dall'ufficio nell'anno 2007, seppur riducendole in forma anonima in ossequio alle norme poste a tutela della riservatezza.

1) RICHIESTA FERMATA SCUOLABUS.

La madre di una bambina in età scolare, residente in una cascina della zona periferica del Comune di Corbetta, si è rivolta all'Ufficio, lamentando che l'Amministrazione aveva soppresso il servizio di scuolabus a favore del predetto cascinale. A dire della reclamante, la decisione comportava per lei un notevole sacrificio vista la distanza della sua abitazione dalla scuola (nonché dalla fermata dello scuolabus già esistente nella frazione limitrofa) e considerato che sia lei sia il marito la mattina devono recarsi al lavoro. Il motivo della scelta, addotto dagli addetti comunali, consisteva nel fatto che non sussistevano i presupposti di sicurezza per poter istituire una fermata in prossimità o in alternativa nel cortile del cascinale come voluto dalla reclamante. Quest'ultima, non ritenendo la motivazione fondata e sentendosi discriminata rispetto al restante territorio comunale servito dalla scuolabus, ha quindi chiesto l'intervento del Difensore civico.

Ho, perciò, chiesto al Comune di voler riconsiderare la decisione sulla scorta dei principi e degli indici di riferimento stabiliti dalla normativa vigente in merito alle distanze ed ai tempi massimi di percorrenza al fine di valutare l'obbligatorietà e/o l'opportunità della fornitura del servizio di trasporto pubblico scolastico.

Si è così eseguito un ulteriore sopralluogo sul posto (con l'ausilio dello stesso scuolabus) alla presenza della scrivente, del Vice Comandante della Polizia Municipale, dell'Assessore Luigina Milanese e del Dott. Guido Milani (responsabile Settore Affari Generali) e della reclamante medesima. All'esito del predetto sopralluogo, è risultata indubbia l'insussistenza (già rilevata in occasione di recenti verifiche) delle condizioni di sicurezza anche a norma del codice della strada (art. 157 C.S. e art. 157 regolamento

C.S.), considerando peraltro la piccola età dell'utenza in questione. Lo stato dei luoghi non ha consentito neppure di valutare l'opportunità di istituire una fermata lungo la strada provinciale sulla quale si connette la strada privata di accesso alla cascina della reclamante. Invero, un simile intervento avrebbe comportato un onere non indifferente per l'Amministrazione: si sarebbe trattato, per l'appunto, di realizzare un'opera di esproprio di aree private lungo la strada provinciale che porta al cascinale (peraltro di competenza della Regione Lombardia) per la creazione di una eventuale piazzola prevista, seppur in linea di massima, dal regolamento attuativo codice della strada art. 352 - 157 cod. Strada. In ogni caso, anche valutando la possibilità di apporre una mera segnaletica senza istituire alcuna piazzola, è risultata pur sempre irrisolta la problematica dell'inversione di marcia dello scuolabus che in quel tratto di strada provinciale risulterebbe impossibile (salvo modificare l'itinerario a fronte di un considerevole aumento dei tempi di percorrenza)!

Si è quindi chiesto alla reclamante di riconsiderare la possibilità di usufruire della fermata dello scuolabus esistente nella limitrova (e comunque distante pochi chilometri dal cascinale della reclamante) frazione del Comune previa concessione di una riduzione sulla retta del servizio.

È stata così raggiunta una definizione bonaria della questione che prevede l'erogazione (mediante l'utilizzo della fermata esistente nella limitrofa frazione del Comune) del servizio mediante il pagamento della tariffa corrispondente alla fascia reddituale minima.

2) RICHIESTA DI CHIARIMENTO SULL'ESITO DEGLI ACCERTAMENTI ESEGUITI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE A SEGUITO DI UNA LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA *PRIVACY* PER UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO DA UN VICINO DI CASA.

Un cittadino, lamentando che il sistema di videosorveglianza composto da quattro telecamere installato nell'immobile fronteggiante quello da lui abitato avrebbe violato la sua *privacy*, si è rivolto all'Ufficio sulla scorta (a suo dire) della inidoneità degli accertamenti eseguiti sino a quel momento dalla Polizia Municipale per verificare la presunta violazione.

Anzitutto, ho precisato al reclamante che la doglianza relativa alla presunta violazione della *privacy* esulava dalla mia competenza, riguardando per l'appunto una controversia tra privati e che pertanto, nei limiti delle mie funzioni, avrei verificato le risultanze degli accertamenti contestati dal reclamante mediante acquisizione dei relativi verbali e raccolta delle testimonianze degli ufficiali che avevano eseguito i sopralluoghi.

Ho, quindi, segnalato il fatto al Comandante della Polizia Municipale, acquisendo copia dei rapporti di servizio redatti da personale appartenente al Comando di Polizia Locale in merito ai sopralluoghi ed alle verifiche effettuate presso l'immobile fronteggiante quello di proprietà del reclamante. Ho, peraltro, conferito con il Commissario aggiunto signor Lovati Angelo Danilo che aveva personalmente proceduto agli accertamenti in questione. Orbene, le informazioni acquisite hanno confermato che il Comando di Polizia Locale, dopo aver sensibilizzato il proprietario dell'immobile dotato del sistema di videosorveglianza sul rispetto delle norme previste in materia di protezione dei dati personali, aveva, durante l'esperienza dei sopralluoghi, accertato la mancata ripresa di portoni e cancelli di ingresso di altre proprietà nonché la circostanza che la lamentata inquadratura di una parte del fabbricato del reclamante (compresa una piccola porzione della finestra dello stesso) era stata tolta. Ho quindi rappresentato l'esito della mia istruttoria al reclamante, sottoponendo al medesimo copia dei verbali. Il reclamante, tuttavia, ha preferito non trattenerne copia alcuna, persistendo nelle proprie doglianze.

È stato così posto in essere (unitamente al Comandante della Polizia Municipale) un ultimo tentativo per porre fine alla litigiosità creata tra il reclamante ed il proprietario dell'immobile dotato del sistema di videosorveglianza. Quest'ultimo, convocato presso l'ufficio del Comandante, ha confermato che, su parere del suo stesso legale, l'installazione del predetto sistema era conforme alle prescrizioni normative di cui al provvedimento generale del 29 aprile 2004 del Garante per la protezione dei dati personali.

Ho, quindi, comunicato l'esito del suddetto incontro al reclamante, al quale ho rimesso copia della normativa di riferimento sopracitata, affinché lo stesso, nel pieno esercizio dei suoi diritti, potesse valutare l'opportunità o meno di rivolgersi alle più opportune sedi per la tutela dei suoi diritti che il medesimo asseriva essere stati violati.

3) RICHIESTA DI RIDUZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 60, DELLA LEGGE 662/96 (OPERE EDILI ESEGUITE SENZA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ).

Un cittadino si è rivolto al Difensore Civico, chiedendo di ottenere una riduzione della sanzione amministrativa ingiunta per mezzo di cartella esattoriale e correlata ad un presunto abuso edilizio che sarebbe stato commesso dal proprio padre su suolo di proprietà di terzi. Dall'esame della documentazione prodotta dal reclamante, è emerso che, a seguito dell'ordinanza con la quale a suo tempo era stata comminata la sanzione per opera eseguite senza DIA (ai sensi dell'art. 2 comma 60 della Legge 662/96), il genitore del reclamante aveva presentato istanza, chiedendo la sospensione della procedura sanzionatoria amministrativa e manifestando la volontà, di fatto attuata e comunicata al responsabile del settore di edilizia privata con contestuale richiesta di archiviazione del procedimento sanzionatorio, di rimuovere il manufatto contestato (che l'istante asseriva essere in legno ed ondulina senza alcuna fondazione e tamponato con bancali ed assi di legno) e di pulire il terreno circostante. Orbene, nonostante l'intervenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi tempestivamente comunicata al responsabile del settore competente, è comunque avvenuta la notificazione della suddetta cartella esattoriale per un importo (pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'unità immobiliare conseguente alla realizzazione dell'opera in assenza di DIA) notevolmente maggiorato delle spese successive all'apertura del procedimento.

Ho, quindi, segnalato le risultanze della documentazione al Comandante della Polizia Municipale, rilevando il silenzio che l'amministrazione aveva opposto alla sopradescritta comunicazione di ripristino dello stato dei luoghi.

Ai fini di una temporanea sospensione del procedimento e della formulazione di un'ipotesi transattiva, ho sottoposto all'attenzione dei settori coinvolti la necessità di inquadrare giuridicamente la fattispecie in ragione del complesso quadro normativo della materia urbanistico – edilizia. Ho, pertanto, rilevato che, sulla scorta delle tipologie di interventi edilizi alle quali il legislatore fa riferimento per stabilire le diverse abilitazioni (permesso di costruire o dia), la natura abusiva dell'opera contestata (a norma degli artt. 33L, 10 e 3L e.5 T.U. edilizia DPR 380/2001 e succ. modifiche) era anzitutto contestabile e comunque incerta, con conseguente riflessi anche sul tipo di sanzione amministrativa applicabile nella specie. Ho, peraltro, evidenziato la rilevanza dell'intervenuta rimessione in pristino sotto il profilo della sanzione pecuniaria applicata: ciò in ragione del probabile effetto sostitutivo del ripristino rispetto alla predetta sanzione. In ogni caso, avrebbe dovuto tenersi in debito conto il silenzio opposto dall'amministrazione e concretatosi nell'omesso riscontro da parte del settore competente alla comunicazione di intervenuta rimessione in pristino a suo tempo inoltrata.

Peraltro, ho rilevato il fatto che nell'ordinanza di ingiunzione, con la quale veniva comminata la sanzione pari al doppio del valore dell'immobile interessato dall'opera presuntivamente abusive, vi era l'erronea indicazione di ricorrere avanti al giudice di pace con conseguente violazione del diritto di difesa dei soggetti interessati (art. 22 bis della legge 24/11/1981 n.689). A supporto delle suesposte considerazioni, ho trasmesso agli uffici competenti la normativa urbanistica edilizia con riferimento ai punti della legislazione concernenti gli interventi edilizi assoggettabili a DIA e la tabella delle sanzioni amministrative.

Sulla scorta degli accertamenti e delle valutazioni assunte in merito, la vicenda è stata definita bonariamente mediante notificazione di una nuova cartella esattoriale per un importo pari alla misura minima della sanzione amministrativa ossia Euro 521,60 (ossia al che veniva corrisposta il 25 ottobre 2007, con conseguente archiviazione del procedimento per estinzione della violazione).

4) RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 158, QUINTO COMMA, CODICE DELLA STRADA (SOSTA VEICOLO NELLO SPAZIO RISERVATO A VEICOLI PER PERSONE INVALIDE).

Un cittadino, dopo aver parcheggiato la propria autovettura, sulla quale trasportava la propria madre titolare di contrassegno per la sosta invalidi, nello spazio riservato a veicoli per persone invalide, ha ricevuto verbale di contestazione di violazione all'art. 158, 5 comma, del Codice della Strada e comminazione di sanzione amministrativa per Euro 74,00. Ha, quindi, presentato istanza, chiedendo l'annullamento, in sede di autotutela, del predetto verbale di accertamento. A tal fine, l'istante ha prodotto documentazione comprovante la permanente limitata capacità deambulatoria per la quale venne originariamente rilasciato il contrassegno auto per invalidi.

Il Comandante della Polizia Municipale, stante la riserva dell'istante formulata nella suddetta istanza di chiedere l'intervento del difensore civico, ha richiesto un parere alla scrivente al fine di confermare la valutazione che la stessa aveva già formulato in merito all'opportunità di procedere all'annullamento in autotutela amministrativa.

Rilevato che l'istante aveva esposto un contrassegno invalido scaduto all'epoca del rilevamento operato dagli accertatori, ho inoltrato al Comandante della Polizia Municipale il seguente parere:

“In base alla disposizione dell'art. 188, ultimo comma, nuovo Codice della Strada <5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34,98 a euro 143,19>.

Tra questi limiti vi è anche l'utilizzo di autorizzazione scaduta, come per l'appunto nel caso di specie, in cui tuttavia, il soggetto - SEPPUR A DISTANZA DI CIRCA UN ANNO dalla scadenza del contrassegno - si è recato presso i competenti Uffici per il rinnovo dello stesso di poi ottenuto stante l'accertata persistenza delle condizioni sanitarie che avevano dato luogo al rilascio.

Il medesimo articolo, al comma 4, contempla una diversa fattispecie nel prevedere che <4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38>.

In entrambi i casi, è vietata la rimozione del veicolo o il blocco (così come la detrazione dei punti dalla patente).

Nel caso di specie, risulterebbe, tuttavia, applicato il disposto di cui al comma 5 dell'art. 158 Cod. Strad. che prescrive una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38 per la sosta o la fermata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 (con decurtazione di 2 punti dalla patente del conducente). Peraltro, tale violazione comporta, ai sensi dell'art. 159 comma 1, lett. b), la rimozione forzata del veicolo.

Può sembrare che gli artt. 158 e 188 (comma 4) trattino lo stesso oggetto ma in pratica l'art. 158 è diretto a tutti i veicoli tranne quelli a servizio delle persone invalide, l'art. 188, invece, tratta proprio dei veicoli a servizio delle persone invalide e quindi si riferisce unicamente ai soggetti titolari di contrassegno. Il veicolo al servizio di persona invalida può essere condotto anche da altra persona, purché in funzione dello spostamento del titolare del contrassegno.

Ciò premesso, nella specie l'unica sanzione applicabile risulterebbe quella prescritta dal comma 5 dell'art. 188 (sopra riportata) – presumo – nella misura ridotta di euro 34,98.

Tuttavia occorre considerare che il soggetto interessato si è recato presso i competenti uffici, ottenendo il rinnovo del contrassegno in quanto è stato espressamente accertata la persistenza in capo al titolare del contrassegno di una effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Conseguentemente, seppur interpretando in senso estensivo la normativa, potrebbe essere ritenuta legittima la sosta eseguita in considerazione della invalidità di fatto sussistente al tempo in cui fu sollevata la contravvenzione. Non ho rilevato sentenze di merito sullo specifico punto ma una circolare del Ministero dell'Interno in linea con l'orientamento prevalente della Magistratura di pace secondo cui la mancata esposizione del contrassegno dovuta a dimenticanza o caso fortuito non è assimilabile alla mancanza del titolo stesso.

In conclusione, considerando i costi di un giudizio, l'errata applicazione dell'art. 158 Cod. Strad. nonché la circostanza (di cui verrebbe comunque fornita prova istruttoria qualora non sia stato possibile rilevarlo dagli accertatori) che la sosta del veicolo avvenne allo specifico servizio del titolare del contrassegno (di cui per l'appunto persisteva anche in quel momento lo stato di invalidità legittimante la predetta sosta), riterrei opportuno annullare la contravvenzione.” Acquisito il parere favorevole della scrivente, il Comandante della Polizia ha proceduto all'annullamento della sanzione amministrativa.

5) LAMENTATE IMMISSIONI ACUSTICHE PROVENIENTI DALLA SEDE DELLA BANDA CIVICA.

Trattasi di un'annosa vicenda che un cittadino, dopo numerose e reiterate segnalazioni anche alle redazioni di alcuni giornali locali, ha sottoposto all'attenzione anche della scrivente, lamentando il persistente superamento del limite di tollerabilità delle immissioni acustiche provenienti dai locali - prospicienti la sua abitazione - in cui vi è la sede della banda civica del paese.

Orbene, presa visione della documentazione fornitami dal settore preposto, è risultato che già nel 2001, a seguito delle misurazioni fonometriche eseguite dall'agenzia ARPA, era stato ordinato dal responsabile del predetto settore al Corpo Filarmonico "G. Donzetti" di presentare un progetto di risanamento acustico di poi redatto ed inviato all'ARPA. Quest'ultima, tuttavia, aveva ritenuto il progetto di poi presentato (in ottemperanza alla predetta ordinanza) carente della necessaria documentazione non essendo stati predisposti gli appropriati elementi tecnico-strutturali adeguati a rientrare nei limiti di legge.

A nulla sono valsi gli accorgimenti (seppur marginali) di poi posti in essere dal Corpo Filarmonico al fine di contenere l'intensità delle emissioni acustiche.

Conseguentemente, dopo un primo incontro tenutosi tra la scrivente, il responsabile del settore manutenzioni, il sindaco ed il presidente del Corpo Filarmonico, è stata coltivata l'ipotesi di una soluzione bonaria della vicenda. A tal fine, grazie agli sforzi profusi dal responsabile del settore - di concerto con il sindaco - ed alla collaborazione del presidente del corpo filarmonico, lo svolgimento delle attività musicali della banda civica avviene temporaneamente presso uno spazio messo a disposizione dalla Parrocchia presso l'Oratorio femminile.

Peraltro, l'amministrazione comunale ha individuato una sede alternativa a quella attuale del corpo filarmonico nel vecchio magazzino comunale allocato nel parco Angelo Della Torre (ex Pagani). Tale unità immobiliare dovrà, tuttavia, essere oggetto di accertamenti e verifiche e, qualora la stessa risultasse idonea a tale destinazione, ad un previo intervento di insonorizzazione, i cui tempi non sono stati ad oggi ancora definiti.

Mi sia consentito evidenziare che, nonostante l'intensa attività posta in essere per addivenire al risultato auspicato anche dal reclamante, sono apparsi su alcuni giornali locali diversi articoli relativi ad un (del tutto inveritiero) "sfratto della banda civica" e "ricorso al Giudice di Pace", i cui toni inappropriati e comunque non rispondenti alla realtà dei fatti sono stati prontamente segnalati dalla scrivente al responsabile del Settore nonché allo stesso Signor Sindaco. La scrivente ha conseguentemente pregato gli stessi affinché le redazioni giornalistiche fossero avvertite ai fini di rettificare le notizie date.

6) RICHIESTA DI CHIARIMENTI SU DISTANZE LEGALI TRA EDIFICI SEPARATI DA STRADA CON TRAFFICO VEICOLARE.

Un cittadino si è rivolto all'Ufficio del Difensore Civico, chiedendo chiarimenti in merito al fatto (dallo stesso già segnalato al settore di edilizia privata senza che quest'ultimo avesse a lui fornito risposta scritta) che la costruzione erigenda nell'immobile prospiciente la sua abitazione non avrebbe rispettato la distanza dal confine stradale rispetto alla strada veicolare (di cui peraltro il reclamante evidenziava una diversa larghezza all'inizio della stessa) intercorrente tra le due proprietà.

Una volta acquisite presso l'Ufficio competente le informazioni inerenti al progetto edilizio della suddetta costruzione con riferimento alla conformità dello stesso alla normativa di riferimento, il responsabile del settore competente, su mia richiesta, ha inviato al reclamante una risposta espressa, dichiarando che:

- ai sensi del vigente PGR la larghezza della strada è di mt 6 rispetto al previgente PGR che prevedeva, invece, una larghezza di 8 mt;
- la conseguente distanza tra i fabbricati separate dalla strada è, in applicazione dell'art. 9 del DM 1444/68, di 5 metri.

Ad integrazione della suddetta dichiarazione fornita dal responsabile del settore, ho trasmesso al reclamante la copia della corrispondenza intercorsa tra me ed il settore, precisando che per la strada veicolare in questione, essendo classificata come una strada di quartiere di tipo F ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada nonché dello Schema Direttore per la Mobilità Urbana del comune, non sono previste distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza stradale, sia per le nuove costruzioni sia per la costruzione di muri di cinta. Ho precisato, infine, al reclamante che qualsivoglia permesso di costruire, DIA etc rilasciata dalla pubblica amministrazione ai privati fa sempre salvi i diritti di terzi i quali possono agire in giudizio per la tutela dei diritti che gli stessi ritenessero essere stati violati.

7) RICHIESTA DI INTERVENTO PER TAGLIO CAMPO INCOLTO.

Alcuni cittadini si sono rivolti all'Ufficio del Difensore Civico, lamentando la grave incuria di un terreno confinante con le loro abitazioni.

Ho, pertanto, segnalato al Corpo di Polizia Municipale nonché al settore Ecologia ed Ambiente la denunciata situazione, precisando loro che la proprietà del terreno in questione non aveva attuato da diverso tempo alcun intervento di manutenzione e di pulizia (ovvero sfalcio periodico). Ho quindi evidenziato la necessità che fosse verificata l'osservanza nella specie della normativa dettata in materia d'igiene nonché di sicurezza e prevenzione degli incendi oltre che all'ordinanza comunale del 1 giugno 2007 contro l'ambrosia.

Il procedimento, a seguito di richiesta verbale inoltrata alla proprietà da parte dei vigili urbani, si è concluso mediante il taglio dell'erba.

CONCLUSIONI

Come si può chiaramente evincere le richieste che i cittadini hanno portato all'attenzione del Difensore Civico sono state le più varie. A tutti ho cercato di accordare totale disponibilità, impegnandomi per risolvere i loro problemi, spesso riuscendovi e ricevendo per questo ampia gratificazione, altre volte non riuscendovi pienamente per le difficoltà riscontrate, burocratiche e soprattutto normative.

Vi sono state anche richieste di consigli ed informazioni su materie non rientranti nella competenza del Difensore Civico a riprova della scarsa conoscenza dei poteri e delle funzioni effettive del Difensore Civico. Invero, molte volte, i cittadini pensano di trovarsi di fronte ad un *avvocato d'ufficio* o ad un *magistrato* che possa risolvere i loro problemi giudiziari.

E quand'anche la materia affrontata rientra nelle competenze dell'ufficio non conoscono gli effettivi poteri di intervento che la legge mette a disposizione del Difensore Civico, pensando che questi possa intervenire sostituendosi direttamente all'amministrazione inadempiente.

Pertanto come prima considerazione ritengo che sia necessario svolgere un'attività di informazione più incisiva nei confronti del cittadino al fine di spiegare chiaramente il ruolo e le competenze della difesa civica.

A tal fine Vi offro la mia più ampia disponibilità al fine di procedere ad una campagna informativa mediante la realizzazione di un pieghevole e di manifesti da distribuire nei vari comuni ed enti pubblici.

Ringrazio tutto il Consiglio per l'attenzione riservatami, sperando di aver bene illustrato il lavoro svolto.

Il Difensore Civico
Avv. Tiziana Rondena